

INTESA PRELIMINARE

Il giorno 15 dicembre 2010, presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA si sono incontrati:

- La Data Management S.p.A. con Unico Socio rappresentata dal ragioniere Guido Focaccia e dalla Sig.ra Rita Pallante, la Data Management – Soluzioni It per il settore Pubblico- S.p.A. con Unico Socio e Data Management – Human Resource Management – S.p.A. con Unico Socio entrambe rappresentate dal dr Focaccia.
- La Confcommercio Roma nella persona di Gabriele Marini.
- Le OO.SS. nazionali nelle persone dei Sigg. Cristian Sesena per la FILCAMS CGIL, Dario Campeotto per la FISASCAT CISL e Gabriele Fiorino per la UILTUCS UIL
- Le OO.SS. territoriali nelle persone di Paolo Balestra per la FILCAMS CGIL Ravenna e Carlo Bravi per la FISASCAT CISL Roma;
- R. S.U. Data Management;

PREMESSO CHE

- A) nel corso degli incontri tenutisi, sono stati esaminati:
1. il Piano Industriale 2010 – 2012 presentato ed illustrato dall'Azienda nella riunione del 5 luglio 2010;
 2. il Piano di Scissione depositato dall'Azienda alla C.C.I.A. in data 6 luglio 2010;
 3. lo scenario aziendale e di mercato;
 4. le azioni che l'azienda ha pianificato al fine di rendere più incisivo il proprio posizionamento strategico sul mercato e di contrastare l'andamento involutivo dello stesso manifestatosi negli ultimi due anni;
- B) in data 5 luglio, la Data Management S.p.A. ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24, L. 223/91 denunciando un esubero pari a 70 unità;
- C) durante gli incontri svoltisi nell'ambito della fase sindacale attivata ai sensi della Legge 223/1991, le parti hanno sottoscritto un'intesa ratificata successivamente in sede ministeriale in data 21 luglio u.s. Il suddetto accordo ha previsto l'attivazione di una CIGS per riorganizzazione aziendale per un numero massimo di 70 dipendenti ed il mantenimento, quale strumento di gestione dell'esubero, della procedura di mobilità basata sui criteri della non opposizione alla medesima e del prepensionamento;
- D) sempre nell'ambito degli incontri di cui al precedente punto c), le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo ex articolo 47, Legge 428/1990 relativo alla scissione di due rami d'azienda facenti capo a Data Management S.p.A. a due società di nuova costituzione, prevedendo il passaggio a quest'ultime del personale coinvolto ai sensi dell'articolo 2112 c.c;
- E) il trasferimento d'azienda di cui al punto che precede prevede il passaggio alle dipendenze delle società neo costituite di profili professionali in forza a Data Management coinvolti e/o coinvolgibili in CIGS;
- F) il trasferimento d'azienda di cui al punto che precede è strutturalmente connesso al processo di riorganizzazione attivato da Data Management costituendone presupposto imprescindibile ai fini della sua esatta e completa realizzazione;

ADU
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

- G) entrambe le società neo costituite avranno il compito, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali e di business, di realizzare parte di suddetta riorganizzazione così come illustrato e specificato nella documentazione integrativa del piano aziendale di cui alla lettera A);
- H) preso atto dalle parti che il processo di riorganizzazione di Data Management non possa prescindere in alcun modo dall'attività delle società costituite nell'ambito della procedura di scissione di cui in premessa;
- I) preso atto, altresì, ai fini di garantire la continuazione del percorso di CIGS biennale per riorganizzazione avviato da Data Management, della necessità di mantenere inalterato il numero potenziale di lavoratori coinvolgibile in CIGS così come previsto nell'accordo del 7 luglio u.s. così come ratificato dall'accordo ministeriale del 22 luglio u.s. ;

Tutto ciò premesso e considerato, analizzata approfonditamente la situazione nel suo complesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. le parti convengono di estendere l'attuale cassa integrazione in atto in Data Management S.p.A. alle società neo costituite. Pertanto il numero indicato nell'accordo del 7 luglio u.s. così come ratificato dall'accordo ministeriale del 22 luglio u.s. sarà ripartito fra le società interessate come segue:

- Data Management S.p.A. : 11 di cui
 - Agrate : 5;
 - Anagni : 1;
 - Fi - Noli : 1;
 - Ravenna : 3;
 - Roma: 1;
- Data Management - Soluzioni It per il settore Pubblico- S.p.A. con Unico Socio : 31 di cui
 - Agrate: 4;
 - Bologna : 2;
 - Perugia: 1;
 - Ravenna 14;
 - Roma: 10;
- Data Management - Human Resource Management - S.p.A. con Unico Socio : 28 di cui;
 - Agrate: 11;
 - Genova 1;
 - Padova 3;
 - Perugia 4;
 - Roma 9;

La suddetta ripartizione è basata esclusivamente sul criterio di appartenenza del personale di Data Management ai rami d'azienda scissi.

2. Il personale delle società neo costituite verrà trasferito nelle società di destinazione e sospeso progressivamente dalla data di ratifica presso il Ministero del Lavoro del presente verbale preliminare.

 2

3. La CIGS comporterà una riduzione sino ad un massimo del 100% dell'orario di lavoro.
4. A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto nell'accordo del 7 luglio u.s., durante l'arco di durata della CIGS, le società applicheranno meccanismi di rotazione del rispettivo personale che risultino compatibili con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Le eventuali rotazioni di cui sopra costituiranno oggetto di valutazione ed analisi nel corso degli incontri di verifica fra le parti sullo stato di applicazione del presente accordo;
5. con eccezione di quanto previsto nella presente intesa, le parti riconfermano la validità dell'accordo del 7 luglio u.s., il cui contenuto si intende esteso anche alle società neo costituite, con particolare riferimento a quanto concordato
 - in materia di riduzione oraria;
 - in materia di incentivi all'esodo per il personale di Data Management S.p.A. che manifesti la propria non opposizione alla collocazione in mobilità o che raggiunga i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione di anzianità durante la permanenza nelle liste di mobilità;
 - in materia di anticipazione del trattamento di integrazione salariale al personale sospeso;
 - in materia di importi erogati al personale di cui sopra quale integrazione del trattamento economico percepito dall'INPS;
 - in materia di incontri a livello territoriale e nazionale tra la direzione aziendale, OO.SS. ed RSU;
 - la ricollocazione, prioritariamente all'interno delle aziende del gruppo e privilegiando la sede di lavoro, potrà avvenire anche ricorrendo allo strumento della mobilità interaziendale su base concordata;
6. le parti concordano che suddetta ipotesi di accordo e quanto in essa contenuto acquisterà efficacia vincolante fra le parti solo successivamente alla ratifica del presente accordo in sede ministeriale;
7. le parti convengono di incontrarsi tempestivamente qualora gli uffici competenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non avallino la procedura di ratifica del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

DATA MANAGEMENT

OO.SS.

Data Management – Soluzioni It per il settore Pubblico

Data Management – Human Resource Management

CONFCOMMERCIO ROMA

RSU